

Protocollo d'intesa

TRA

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia (di seguito, Direzione Regionale), in persona del Direttore Regionale Dr. Francesco Miceli,

E

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti della Lombardia riuniti nel Codis (con esclusione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano) in persona del Coordinatore Dr. Gilberto Gelosa

PREMESSO

- che è preciso obiettivo dell'Agenzia favorire la fruizione dei servizi, mettendo a disposizione di contribuenti e professionisti una serie di canali alternativi che consentano di ottenere risposte in tempi ragionevoli;
- che con intese sottoscritte in data 3 ottobre 2000, 30 marzo e 12 novembre 2001, la Direzione Regionale e gli Ordini della Lombardia hanno già definito accordi finalizzati all'instaurazione di rapporti trasparenti, volti ad assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle norme tributarie e a promuovere la semplificazione delle procedure, anche alla luce dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente;
- che gli Ordini hanno costituito e collaborato da anni all'interno del Coordinamento degli Ordini dei dottori commercialisti della Lombardia e dell'Italia Centro Settentrionale (di seguito, Codis) attribuendo allo stesso Coordinamento funzioni di collegamento tra di essi nonché di concertazione con le terze Istituzioni;
- che gli iscritti di diversi Ordini dei dottori commercialisti della Lombardia hanno più volte segnalato difficoltà nell'accedere agli Uffici con competenza sui contribuenti dagli stessi assistiti per ottenere informazioni, rettifiche ed annullamenti di: preavvisi

telematici, comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, emessi ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54 bis del Dpr n. 633/72;

- che, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamento, la Direzione Regionale coordina, fin dalla data di loro attivazione, l'attività svolta dagli Uffici lombardi nell'ambito dei servizi erogati a contribuenti ed intermediari;

- che anche dai dati in possesso della Direzione Regionale risulta che, specie in alcuni periodi dell'anno, la domanda di servizi assume livelli tali da non riuscire ad essere adeguatamente soddisfatta con ragionevoli tempi di attesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti ritengono opportuno sottoscrivere un'ulteriore intesa specificatamente finalizzata a regolare l'accesso ai servizi offerti dagli uffici, anche attraverso l'utilizzo di sistemi che consentano la fruizione dei servizi a distanza.

L'intesa si articola nei seguenti punti:

- a) la Direzione Regionale, d'intesa con il Codis, individuerà le realtà locali che rappresentano maggiori criticità per quanto esposto in premessa e, conseguentemente, gli uffici ai quali applicare progressivamente il contenuto dell'accordo;
- b) convenendo che dare esito ai preavvisi telematici costituisce presupposto per ridurre l'emissione di comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, l'Ordine di riferimento all'area territoriale di criticità (qui di seguito l'Ordine locale) si impegna a promuovere opera di sensibilizzazione presso i propri iscritti affinché tutti i preavvisi ricevuti vengano esitati;
- c) al fine di acquisire il medesimo servizio in tempi più brevi e, nel contempo, contribuire a decongestionare le code presso gli Uffici, l'Ordine locale si impegna a promuovere presso i propri iscritti il massiccio utilizzo dell'assistenza telefonica offerta dall'Agenzia attraverso i numeri 848.800.333 per la lavorazione dei preavvisi e 848.800.444 per comunicazioni e cartelle;
- d) qualora risulti necessario recarsi presso un Ufficio, gli iscritti all'Ordine potranno, come già concordato il 12 novembre 2001, presentare istanze cumulative allo sportello "Ricezione atti", per consentirne la lavorazione in back-office.
In tal caso, l'Ordine locale si impegna a sensibilizzare i propri iscritti affinché la presentazione avvenga in tempi che ne consentano la tempestiva trattazione e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione del preavviso e della comunicazione di irregolarità e non oltre 30 giorni dalla notifica della cartella.
La Direzione Regionale, a sua volta, tramite i propri Uffici locali si impegna a rendere tempestiva risposta relativa all'esito delle pratiche presentate.
L'eventuale ritardo nella risposta da parte dell'Ufficio ad istanze tempestivamente presentate non imputabile, in alcun modo, all'intermediario, non farà venir meno la

definizione agevolata dalle sanzioni purché ne segua la regolarizzazione entro i 7 giorni successivi;

e) al fine di limitare l'accesso agli uffici, la Direzione Regionale si impegna a favorire l'adozione di strumenti alternativi che possano consentire la fruizione di servizi a distanza. A tale scopo attiva una serie di caselle di posta elettronica dedicate agli iscritti all'Ordine locale. Questi ultimi potranno accedere al servizio inviando via e-mail le richieste di correzione/annullamento di preavvisi telematici, comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento. Le modalità di fruizione, gestione ed erogazione del servizio sono le seguenti:

- 1) il servizio può riguardare unicamente fattispecie che non presentano particolare complessità e non richiedono esibizione di documenti in originale. In linea di massima, l'attività si ispira a quanto viene svolto telefonicamente dai call center dell'Agenzia, i quali hanno facoltà di intervenire nei casi di errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili; versamenti non abbinati, compresi quelli effettuati a titolo di ravvedimento operoso; errori di acquisizione dei dati trasmessi in via telematica (Circolare Dipartimento Entrate n. 143 dell'11 luglio 2000);
- 2) il dottore commercialista predispone un file per ogni pratica e procede all'invio ad una delle caselle di posta elettronica riservate. All'interno, ogni file deve contenere: dati anagrafici del destinatario dell'atto e del professionista (per quest'ultimo, compreso recapito telefonico e fax), nonché dati identificativi dell'atto, indicati in un modello appositamente predisposto dalle parti che l'Ordine locale si impegna a diffondere agli iscritti; sintetica esposizione dei motivi posti a base della richiesta; eventuale documentazione utile a supportare le argomentazioni svolte ed a legittimare l'intervento dell'Ufficio; copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine locale;
- 3) la struttura dell'Agenzia incaricata della lavorazione delle pratiche provvederà a comunicarne l'esito delle stesse direttamente alla casella di posta elettronica del professionista, avendo cura di avviare contatti telefonici nei casi in cui la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle disciplinate al punto 1) o la lavorazione richieda l'esame di ulteriori elementi non trasmessi dal professionista;
- 4) la Direzione Regionale si impegna a sollecitare le strutture dipendenti affinché venga assicurata la tempestività della risposta ed a tenere costantemente monitorata l'attività al fine di intervenire laddove non vengano fornite risposte;
- 5) per quanto riguarda il rispetto delle scadenze fissate, valgono le considerazioni svolte al punto c) dell'intesa. Va tuttavia precisato che per le cartelle di pagamento emesse ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54 bis del Dpr n. 633/72, in nessun caso gli scambi di comunicazioni così regolati hanno effetto sui termini previsti dalle norme vigenti in materia di contenzioso tributario.


Con successiva comunicazione la Direzione Regionale, una volta ultimate le valutazioni di ordine tecnico attualmente in corso, divulgherà gli indirizzi di posta elettronica attivati a seguito della presente Convenzione.

Le parti si impegnano ad assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente tra gli iscritti all'Ordine locale e le strutture dell'Agenzia operanti nell'area individuata, anche attraverso contatti assunti congiuntamente con i mezzi di informazione. Si riservano, inoltre, di monitorare l'applicazione di quanto concordato e di segnalare comportamenti non rispettosi degli accordi assunti. In particolare, per quanto riguarda le modalità di comunicazione di cui alla lett. e), si impegnano ad analizzare congiuntamente gli esiti della sperimentazione.

Il presente accordo si intende fin d'ora adeguato ad innovazioni procedurali introdotte dall'Agenzia a seguito di modifiche legislative che, di fatto, non ne snaturino il contenuto e risultino con esso compatibili. Ove ciò non fosse possibile, le parti si impegnano a rivedere quanto concordato ed a procedere, congiuntamente e nel rispetto dello spirito dell'intesa, alle variazioni che dovessero risultare necessarie.

Milano, 31 MAG. 2007

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia
Il Direttore Regionale
Francesco Miceli



Per il Coordinamento Ordine dei Dottori
Commercialisti Lombardi e dell'Italia
Centro Settentrionale
Il Coordinatore
Gilberto Gelosa



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Crema

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sondrio

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vigevano

DIREZIONE REGIONALE DELLE	
ENTRATE PER LA R.C. SARONNO	
= MILANO =	
PROT. N.	49387 / 07
DEL	31/05/07